

CIRCOLARE INFORMATIVA

Mese di Febbraio 2024

Quali bonus edilizi torneranno nel 2024

Ecobonus: anche in questo caso, escludendo il superbonus al 70% per i condomini, si potrà accedere all'ecobonus con percentuale di agevolazione al 50% o al 65% secondo le regole ordinarie;

Bonus barriere architettoniche: in questo caso l'agevolazione è al 75%, con la possibilità anche nel 2024 di chiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. L'agevolazione si può richiedere per facilitare la mobilità all'interno degli immobili, ma solo per abbattere le barriere

Bonus verde: anche nel 2024 tornerà il sostegno dedicato alla sistemazione a verde degli edifici, con detrazione IRPEF massima di 1.800 euro e percentuale al 36%;

Bonus al 50% per installare pannelli solari: confermato per il 2024;

Bonus mobili per acquistare mobili o elettrodomestici: detrazione al 50% per chi accede a un bonus casa o al sismabonus, con limite di 5.000 euro di spesa. Novità 2024 2025 :Questi sono i principali bonus che rimarranno attivi anche per il 2024, tenendo conto che sarà anche disponibile il bonus casa ordinario con agevolazione al 50% per tutto il prossimo anno, per 96.000 euro di spesa massima. Dal 2025 questa percentuale scenderà al 36% con tetto massimo di 48.000 euro.

Dichiarazione dei redditi 2024: scadenza al 30 settembre

per Modello Redditi e Modello 730

L'art.11 dello schema di decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti tributari modifica l'articolo 2, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 322 del 1998.

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

Con effetti dal 2 maggio 2024, il decreto anticipa **dal 30 novembre al 30 settembre**:

- il termine per la presentazione delle dichiarazioni
- in materia di imposte sui redditi (Redditi o ex Unico) e di IRAP.

Ciò vale per persone fisiche, società semplici, SNC, SAS e soggetti ad essi equiparati.

Cambiano anche i termini di scadenza per le società e per i soggetti Ires in generale.

In particolare, per i soggetti IRES il termine è anticipato: dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Con decorrenza dal 2025, Il decreto fissa anche un termine a partire dal quale è possibile presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP. In particolare, tali dichiarazioni potranno essere presentate a partire dal 1° aprile e fino al 30 settembre. Fermo restando il termine del 30 aprile per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata.

Cambiano anche i termini di versamento rateale delle imposte

Il decreto interviene anche sui **versamenti rateali delle imposte**, saldo e acconto.

In particolare, la possibilità di avvalersi della rateazione dei versamenti fino al mese di novembre non sarà più subordinata all'opzione del contribuente da esercitarsi in sede di dichiarazione periodica, ma rileverà il solo comportamento concludente. Dunque, sarà sufficiente che la rateazione risulterà in sede di compilazione dell'F24.

Inoltre, il versamento del saldo e dell'acconto potrà essere effettuato con una dilazione più lunga, ossia aggiungendo un'altra rata a quella in scadenza a novembre. Infatti, è prevista un'ulteriore rata in scadenza al **16 dicembre**.

Vengono infine unificati i termini di versamento. Anche le persone fisiche non titolari di partita Iva, come già avviene per chi ha la partita Iva, potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese (non più al 30).

Le novità decorrono dai versamenti a saldo relativi all'anno d'imposta 2023.

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

Partite IVA, concordato preventivo biennale dal 2024: come funziona e vantaggi

Il 25 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha varato la versione definitiva del Decreto Legislativo *Accertamento*, al cui interno, tra le altre cose, sono contenute le norme che regolano il *Concordato preventivo biennale*.

Il Concordato preventivo biennale, destinato a imprese e lavoratori autonomi, è quel nuovo strumento con cui il Legislatore vuole instaurare un rapporto collaborativo tra fisco e contribuenti.

Con l'approvazione del Consiglio dei Ministri, questo strumento assume la sua forma finale, al termine di una lunga gestazione che ha richiesto diverse modifiche, rispetto alla versione originaria.

Chi ha seguito i passaggi più recenti, ricorderà che la Commissione finanze del Senato ha richiesto alcuni cambiamenti, che sono stati parzialmente recepiti.

Con l'approvazione del Decreto Legislativo *Accertamento* è stato confermato l'allargamento della platea dei beneficiari a tutti i contribuenti soggetti a ISA, a prescindere dal punteggio ottenuto, che così si accompagnano ai contribuenti in regime forfetario.

I contribuenti che aderiranno al Concordato **avranno accesso al regime premiale ISA e non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi basati** sull'articolo 39 del DPR 600/1973.

L'obiettivo dichiarato è di intensificare le attività di controllo nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al Concordato. Oggi, la platea di contribuenti che non sono considerati virtuosi, dal punto di vista degli ISA, costituiscono una platea troppo vasta che viene sottoposta ad accertamento in percentuale limitata. Con l'adozione di questo nuovo strumento il Legislatore prevede di ampliare di molto la platea dei soggetti in qualche maniera a minor rischio di evasione, per potersi concentrare sui restanti.

Il successo dello strumento, in termini di diffusione, dipenderà molto da quanto la proposta di concordato preventivo si distanzierà (in termini di incremento dei ricavi) dai

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

risultati effettivamente realizzati negli anni precedenti, questione in questo momento non

prevedibile, essendo saltata, in sede di approvazione, l'ipotesi che l'incremento di reddito non dovesse eccedere il 10% dei ricavi degli anni precedenti.

Rimane da segnalare una particolarità, prevista dal Decreto legislativo, che interessa il primo anno di applicazione del *Concordato preventivo biennale*, il 2024: infatti i contribuenti in regime forfettario, in via sperimentale per il solo 2024, potranno accettare la proposta di Concordato solo per l'anno in corso, a differenza dei soggetti ISA che potranno farlo per il biennio 2024-2025.

Deduzione costi per cassa: chiarimenti ADE su bonifico a cavallo d'anno

L'agenzia delle Entrate in una delle risposte ai quesiti presentate nel corso di Telefisco 2024 del 1 febbraio replica a dubbi sulla deduzione dei costi secondo il principio di cassa **dando rilievo all'ordine di pagamento del bonifico**.

Relativamente alla non coincidenza tra il pagamento effettuato con bonifico e il relativo addebito (successivo) dello stesso sul conto corrente viene sinteticamente evidenziato che nessuna rilevanza ai fini fiscali è da attribuirsi al momento in cui materialmente avviene poi l'addebito sul conto corrente dell'erogante.

Un professionista chiedeva la corretta competenza del costo ai fini della deducibilità dello stesso nell'ipotesi di bonifico effettuato il giorno 29 dicembre 2023, ma poi addebitato sul conto corrente il giorno 2 gennaio 2024.

L'agenzia ha replicato ritenendo di poter applicare quanto già chiarito, nella risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il caso di un pagamento on line dei contributi mediante l'utilizzo della carta di credito.

Nel documento di prassi è stato chiarito che *«il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito»* e, di conseguenza, i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l'onere dando ordine di pagamento alla banca.

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

Il momento successivo in cui avviene l'addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca, secondo il chiarimento delle Entrate riguarda un rapporto interno che coinvolge delegante e delegato irrilevante ai fini fiscali.

La risposta è interessante poiché applicabile in modo trasversale in ogni ipotesi di applicazione del principio di cassa, ad esempio:

- **all'impresa in contabilità semplificata,**
- **alla deduzione di un onere in dichiarazione dei redditi per un privato,**
- **alle detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi.**

Castelfidardo li 8 Febbraio 2024

Il Presidente del C.d.A.

Luca Dr. Gabrielli

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni